



Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali
a Batteria, Ibridi e a Celle a combustibile

Art. 39 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (Decreto Sblocca Italia) (Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 17-bis, il comma 2, lettera c)

c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002;

Il suddetto comma 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

"c) per veicoli, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;"

Articolo 17-decies "Incentivi per l'acquisto di veicoli", sono apportate le seguenti modifiche:

comma 1

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, è riconosciuto un contributo pari al:

- a) "fino al 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fi no ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km;*
- b) "fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fi no ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km;*
- c) "fino al 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fi no ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km;*

- d) "fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km;
- e) "fino al 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km;
- f) "fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km.

[Nota di CIVES: il contributo dello Stato verrebbe ridotto nella stessa misura dello sconto praticato dal venditore]

comma 2

2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:

- a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17 -undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore;
- b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;
- c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato;
- d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; [Nota di CIVES: si noti che se il veicolo nuovo è acquistato in leasing è richiesto il possesso del veicolo da rottamare da 12 mesi]
- e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

Art. 17 -undecies. — (Fondo per l'erogazione degli incentivi).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 [Nota di CIVES: successivamente determinato in 40 milioni dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228) e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 [Nota di CIVES: successivamente determinato in 35 milioni per il 2014 e 45 milioni per il 2015, dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228), per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17 -decies.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:

a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17decies, comma 1, lettere a) e c) , erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti".

b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17 -decies comma 1, lettera e) , esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti".

Nota di CIVES

Riepilogando, per il **2014**, i fondi a disposizione ammontano a **31,3 milioni di euro** a cui si aggiungono le risorse non utilizzate nel **2013**.

Ecco come sono ripartite le risorse:

- **15% (per totali 9,5 milioni) per l'acquisto**, da parte di tutte le categorie di acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km.
- **35% (per totali 22 milioni) per l'acquisto**, da parte di tutte le categorie di acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km.
- **50% (per totali 31,6 milioni) per l'acquisto di veicoli destinati all'uso di terzi** o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti, (dietro obbligatoria rottamazione di un corrispondente veicolo obsoleto), con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

La ripartizione delle risorse per il 2015 sarà rideterminata in base all'andamento registrato nell'anno precedente, attraverso un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si sottolinea quindi che, per quanto riguarda i veicoli destinati alle imprese o dati in uso promiscuo ai dipendenti, con obbligo di rottamazione, la dizione "con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km" implica che a tale quota di fondi (31,6 milioni) posso integralmente accedere anche i veicoli elettrici (emissioni CO2 < 50 g/km) e i veicoli ibridi (emissioni CO2 < 95 g/km).

Infine, si richiama l'attenzione sul vincolo, deliberato il 5 agosto 2014, che le società venditrici di veicoli che abbiano proceduto ad annullare più di 20 prenotazioni pregresse verranno inibite dal poter effettuare nuove prenotazioni per 15 gg.